II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 1979
relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/C-29.290 Vaessen/Moris)
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(79/86/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 3 e 4,

vista la domanda presentata l'11 agosto 1976 alla Commissione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 17, dalla società di diritto olandese H. Vaessen B.V.,

sentite le imprese interessate il 26 aprile 1978, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del suddetto regolamento e delle disposizioni del regolamento n. 99/63 del 25 luglio 1963 (2),

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti emesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 24 ottobre 1978,

I. I fatti

considerando quanto segue :

1. L'11 agosto 1976, la società di diritto olandese H. Vaessen B.V., con sede a Deventer (Paesi Bassi), ha presentato alla Commissione un ricorso contro il sig. Alex Moris e la società Alex Moris PVBA (in abbreviato ALMO) con sede sociale a Schilde (Belgio) inteso all'accertamento di un'infrazione all'articolo 85 del trattato che istituisce la CEE.

Il sig. Alex Moris è titolare del brevetto belga n. 610.778, concessogli il 15 dicembre 1961, che riguarda un procedimento e un apparecchio per la confezione di salame di carne, in particolare di salami di Boulogne. Fuori del Belgio non è stata depositata alcuna domanda di brevetto. La società Alex Moris (in appresso denominata semplicemente ALMO) gestita dal sig. Moris, che ne è anche il principale socio, fabbrica e vende budella artificiali per tutti i tipi di insaccati ed in particolare per i salami di Boulogne confezionati secondo il procedimento e con l'ausilio dell'apparecchio in questione. Le budella non sono tutelate dal brevetto.

Ad un'estremità di ogni budello è apposta un'etichetta recante la denominazione abbreviata della società (ALMO) ed un numero di brevetto.

Il sig. Moris ha concesso lo sfruttamento del brevetto di cui è titolare ad ALMO, la quale, a sua volta, lo ha concesso in sublicenza a determinati salumifici belgi, in particolare alla società Vleeswarenfabrieken Impérial N.V. (in appresso : Impérial), con sede a Lovendegem (Belgio), una delle più grosse industrie di insaccati operanti sul mercato belga. Il diritto di far uso del procedimento brevettato, con l'ausilio dell'apparecchio che il sig. Moris mette gratuitamente a disposizione dei fabbricanti, è concesso a condizione che questi ultimi si impegnino a rifornirsi di budella esclusivamente presso ALMO.

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

2. La ricorrente, la società H. Vaessen (in appresso : Vaessen), fabbrica e vende, soprattutto in Belgio, budella artificiali analoghe a quelle vendute da ALMO. I suoi tentativi di penetrare sul mercato belga sono stati ostacolati dall'impegno, sottoscritto da vari fabbricanti belgi, in particolare da Impérial, di rifornirsi di budella esclusivamente presso ALMO.

Convinta che il brevetto n. 610.778 di cui è titolare il sig. Alex Moris è nullo per difetto di novità e di originalità dell'invenzione alla data della presentazione della domanda, cioè il 27 novembre 1961, Vaessen ha inviato una circolare, il 18 ottobre 1973, ai fabbricanti belgi di salame di Boulogne che utilizzano il procedimento brevettato, per metterli in guardia contro i tentativi di ALMO di costringerli al rispetto del loro impegno di approvvigionamento esclusivo.

3. Il 4 novembre 1974, Moris e ALMO hanno citato Vaessen per concorrenza sleale davanti al tribunale di commercio di Anversa (Belgio).

Da parte sua Vaessen ha promosso contro il sig. Moris e ALMO, davanti al giudice di prima istanza di Anversa, un'azione di nullità del brevetto n. 610.778. Con ordinanza del 17 maggio 1976, il tribunale di commercio ha disposto il rinvio della causa di fronte a detto giudice di prima istanza.

4. Dopo aver appreso che Impérial si era rifornita di budella presso Vaessen, il 26 settembre 1973 Moris e ALMO hanno fatto procedere, con ordinanza del giudice competente per i sequestri presso il tribunale di prima istanza di Gand, alla descrizione di tali prodotti nella sede di Impérial. In seguito a tale misura e allo scopo di evitare un'azione giudiziaria per contraffazione di brevetto, Impérial comunicava ai richiedenti, con lettera del 28 settembre 1973, che avrebbe rinviato al fornitore le circa 3 000 budella che gli erano state spedite e chiedeva al sig. Moris di fornirle un quantitativo corrispondente.

Il 23 novembre 1973, Impérial, per porre fine alla controversia, concludeva con il sig. Moris e ALMO un accordo in base al quale essa riconosceva e si impegnava a non contestare la validità del brevetto belga n. 610.778 di cui il sig. Moris è titolare, impegnandosi in pari tempo ad acquistare esclusivamente presso ALMO le budella impiegate per la confezione degli insaccati mediante il procedimento brevettato.

Come contropartita, il sig. Moris ha rinunciato ad agire contro Impérial.

5. Nel corso della procedura, la Commissione ha comunicato al sig. Moris e ad ALMO che le clausole di approvvigionamento esclusivo e di non contestazione della validità del brevetto, imposte a Impérial con l'accordo del 23 novembre 1973, ricadono nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE e che era da escludere un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo.

6. Con lettere del 28 febbraio 1977 e del 27 febbraio 1978, nonché nel corso dell'audizione del 26 aprile 1978, il sig. Moris e ALMO hanno esposto il loro punto di vista alla Commissione. Le loro argomentazioni possono riassumersi come segue :

— stando agli accordi verbali intercorsi tra la società ALMO, titolare della licenza, ed alcuni fabbricanti belgi di prodotti a base di carne, sublicenziatari, questi ultimi sono tenuti a rifornirsi di budella presso ALMO soltanto se le utilizzano con il procedimento brevettato del sig. Moris ;

— né il sig. Moris né ALMO hanno mai impedito a questi fabbricanti di rifornirsi presso altri fornitori in Belgio a all'estero quando non sia utilizzato il procedimento brevettato ;

— l'accordo del 23 novembre 1973 fra Moris e Impérial costituisce un'operazione commerciale che non viola l'articolo 85 del trattato CEE ; questo accordo — il solo che sia stato messo per iscritto — è stato concluso senza esercitare la benché minima pressione su Impérial ;

— gli accordi in causa non esercitano alcuna influenza sfavorevole sul commercio fra gli Stati membri e non hanno né per oggetto né per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

— anche ammesso che tali accordi siano tali da esercitare un'influenza sfavorevole, occorre ricordare che la Commissione stessa esige che tale influenza sia di una certa entità e che le restrizioni della concorrenza siano sensibili (decisione della Commissione nei casi Grundig-Consten, Dru-Blondel e comunicazione della Commissione del 27 maggio 1970) ; tenuto conto del fatto che la quota di mercato detenuta da ALMO è inferiore al 5 % e che il suo fatturato annuale è molto basso, bisogna ammettere che si tratta di un caso di importanza minore ;

— le budella fabbricate e vendute da ALMO sono differenti da quelle offerte dalla Vaessen ; le prime sono state appositamente concepite e messe a punto da Moris per confezionare salumi di sezione quadrata secondo il procedimento brevettato. Le qualità intrinseche di questo tipo di budella spiegano in parte perché la maggior parte dei fabbricanti belgi di salame di Boulogne siano restati fedeli a ALMO, nonostante i prezzi sensibilmente più vantaggiosi offerti da Vaessen per prodotti analoghi ;

— l'etichetta posta all'estremità di ciascun budello è semplicemente destinata a facilitare il reperimento di eventuali frodi nell'utilizzazione del procedimento brevettato.

7. Per quanto riguarda la società Impérial, essa ha comunicato, con lettera del 3 aprile 1978, in risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, di aver concluso l'accordo del 23 novembre 1973 con il sig. Moris e ALMO unicamente per non recare pregiudizio alla fabbricazione e alla vendita dei suoi prodotti, e ha aggiunto che, qualora la Commissione dovesse rendere una decisione di divieto dell'obbligo di approvvigionamento esclusivo, essa vi si conformerebbe.

8. Da parte sua, la società Vaessen ha respinto l'argomento in base al quale l'articolo 85 del trattato CEE non troverebbe applicazione nella fattispecie a causa dell'importanza trascurabile del caso. Essa ha segnalato che nella fattispecie non ricorrono le condizioni di applicazione della comunicazione della Commissione del 27 maggio 1970, relativa agli accordi di importanza minore, visto che la quota detenuta da ALMO sul mercato belga delle budella per salami di Boulogne è largamente superiore al limite del 5 % fissato nella suddetta comunicazione. Questa percentuale non deve essere infatti calcolata con riferimento all'intero mercato delle budella, bensì solo a quello delle speciali budella destinate alla confezione del salame di Boulogne, poiché le budella fabbricate e vendute da ALMO sono espressamente destinate alla fabbricazione di questo tipo di prodotto. Sono sempre questi prodotti che portano la menzione del brevetto invocato dal sig. Moris ed ALMO per fare rispettare l'impegno di approvvigionamento esclusivo da parte dei fabbricanti titolari di sottolicenze.

Vaessen ha contestato l'originalità delle budella vendute da ALMO ed affermato che le budella di sua fabbricazione sono perfettamente utilizzabili per confezionare salami secondo il procedimento e con l'impiego dell'apparecchio che il sig. Moris ha fatto brevettare.

Il fatto che essa sia riuscita a collocare il suo prodotto presso alcuni fabbricanti belgi che utilizzano il procedimento Moris, in particolare presso Impérial, ne costituirebbe la miglior prova.

Essa ha anche denunciato la pratica consistente nell'apposizione su un prodotto (le budella) di un'etichetta che fa riferimento ad un brevetto, laddove il brevetto copre unicamente il procedimento e l'apparecchio che serve alla confezione di un altro prodotto (i salami).

In conclusione, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di dichiarare che il fatto che un'impresa, titolare o licenziataria di un brevetto, subordini la concessione del diritto di sfruttare tale brevetto all'impegno dei licenziatari o sublicenziatari di acquistare prodotti non coperti da tale brevetto esclusivamente presso il licenziante, costituisce una restrizione di concorrenza vietata dall'articolo 85 del trattato CEE.

9. In base agli accertamenti effettuati dalla Commissione, le budella impiegate per la preparazione dei salami di Boulogne sono costituite da cascami di budella suine incollati. Prima dell'invenzione del sig. Moris si poteva far uso solo di budella a parete doppia, le uniche capaci di resistere alla pressione esercitantesi durante il riempimento. Da quando esiste il procedimento brevettato del sig. Moris, i salami di questo tipo possono anche essere preparati con budella a parete unica.

Gli unici produttori di questo articolo rimasti sul mercato belga sono due, ALMO e Vaessen. La prima detiene una quota di mercato pari ad almeno due terzi. Le budella di questo tipo non sono vendute al di fuori del Belgio dato che il salame di Boulogne, che è una specialità belga, è fabbricato solo in questo paese. Si tratta di un salame di forma quadrata che una volta era fabbricato esclusivamente con carne di cavallo. Attualmente, dato il costo crescente di questa carne, il salame di Boulogne è spesso preparato con una miscela di carni equine, bovine e suine. I consumatori continuano tuttavia a considerare questo salame un prodotto a base di carne di cavallo.

Il valore economico del brevetto del sig. Moris risiede essenzialmente nel fatto che il procedimento brevettato consente di realizzare una notevole economia di manodopera, e precisamente di ridurre ad un quarto il numero degli addetti.

10. Agli effetti della presente procedura, la Commissione presume che, ancorché contestato da Vaessen, il brevetto del sig. Moris sia valido. Spetta al giudice belga pronunciarsi sulla questione.

II. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

11. considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

12. considerando che le società ALMO e Impérial sono imprese ai sensi del succitato articolo 85 ; che il sig. Moris sfrutta commercialmente la sua invenzione attraverso la sua società ALMO ed esercita quindi un'attività di impresa ;

13. considerando che l'accordo concluso il 23 novembre 1973 costituisce un accordo tra imprese, che ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune mediante le disposizioni qui sotto esaminate ;

14. la clausola con la quale Impérial riconosce e si impegna a non contestare la validità del brevetto belga n. 610.778 appartenente al sig. Moris non discende dall'esistenza del brevetto, ma costituisce piuttosto una restrizione contrattuale della concorrenza [1] in quanto priva la sublicenziataria della possibilità offerta a chiunque di rimuovere, mediante azione di nullità, un ostacolo alla sua libertà d'azione economica. Ciò resta valido anche se il brevetto è rilasciato da un'autorità solo al termine di un esame della novità e del grado di invenzione, poiché un tale esame non implica che le imprese interessate a far dichiarare l'inesistenza del brevetto debbano rinunciare a qualunque opposizione o azione in annullamento.

Anche se la licenziataria o sublicenziataria è quella che si trova nella situazione più favorevole per attaccare il brevetto sulla base delle informazioni comunicatele dal licenziante, l'interesse generale, che consiste nell'annullamento dei brevetti rilasciati a torto, esige che tale impresa conservi la facoltà di contestare la validità del brevetto.

15. La clausola dell'articolo 2, che obbliga Impérial ad acquistare le budella esclusivamente presso ALMO, nella misura in cui tale impresa intende valersi del procedimento brevettato e dell'apparecchio messo a sua disposizione da Moris, ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza poiché essa toglie alla sublicenziataria la libertà commerciale di rifornirsi di budella presso altre imprese, eventualmente a condizioni più vantaggiose, come dimostrato dai suoi acquisti presso Vaessen.

Nemmeno tale clausola è inerente all'essenza del diritto di proprietà industriale, perché la sua soppressione non pregiudicherebbe il diritto esclusivo del titolare del brevetto di sfruttare la propria invenzione, sia direttamente sia mediante concessione di licenze a terzi, dato che i prodotti forniti da ALMO a Impérial non sono protetti dal brevetto ; la clausola costituisce dunque un'estensione illecita, attuata con mezzi contrattuali, del monopolio conferito dal brevetto ;

16. considerando che le ricordate restrizioni della concorrenza hanno sensibili effetti sul mercato delle budella per salami di Boulogne, dato che la quota detenuta da ALMO è pari almeno ai due terzi di questo mercato, e che fra i clienti di questa società vi sono diverse grandi fabbriche di salame di Boulogne, tra le quali Impérial ; che le budella di tipo diverso non possono essere utilizzate per la preparazione dei salami di Boulogne e che quindi non possono essere prese in considerazione ; che per gli stessi motivi, la comunicazione della Commissione del 19 dicembre 1977 [2] relativa agli accordi di importanza minore non può essere applicata al presente caso.

17. Il divieto fatto a Impérial di contestare la validità del brevetto è una restrizione di concorrenza suscettibile di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, poiché costituendo per Impérial un ostacolo giuridico alla libera utilizzazione del procedimento e dell'apparecchio eventualmente brevettati a torto, tale divieto impedisce a questa impresa di liberarsi dei propri obblighi nei confronti del licenziante, in particolare dell'impegno di rifornimento esclusivo presso quest'ultimo e di rifornirsi liberamente a condizioni più vantaggiose presso un'altro fornitore stabilito in un'altro Stato membro, come si sarebbe infatti verificato nella fattispecie ; che inoltre una tale clausola di non contestazione rafforza il diritto di brevetto del licenziante, non solo nei riguardi della sublicenziataria, ma altresì nei riguardi di qualunque concorrente nella Comunità.

18. L'obbligo imposto a Impérial di rifornirsi esclusivamente presso ALMO impedisce alla prima di rifornirsi presso imprese concorrenti stabilite in altri Stati membri, come per esempio Vaessen nei Paesi Bassi. Quest'obbligo arreca un diretto e sensibile pregiudizio al commercio tra i Paesi Bassi e il Belgio, dato che Impérial è uno dei principali produttori belgi di salami di Boulogne. Inoltre, l'incidenza di detto obbligo sul commercio fra Stati membri dev'essere valutata tenendo conto dell'esistenza di impegni simili, conclusi verbalmente da Moris con altri produttori belgi di salami di Boulogne e il cui effetto cumulativo modifica sensibilmente la struttura della domanda, rendendo ancora più difficile la penetrazione nel mercato belga di un'impresa stabilita in un altro Stato membro.

19. Le clausole precedentemente esaminate possono quindi pregiudicare il commercio ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, poiché sono tali da incidere, direttamente o indirettamente, sulla libertà di commercio fra Stati membri in maniera da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra questi Stati ; l'incidenza che esse esercitano su questo commercio è sensibile data l'entità della quota di mercato nazionale dei prodotti interessati detenuta da ALMO e data la dimensione delle imprese vincolate da queste clausole restrittive.

20. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'accordo di cui si tratta rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE.

III. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3

21. considerando che l'accordo in causa non può beneficiare della dispensa dalla notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 2 b), del regolamento n. 17 del Consiglio in quanto contiene restrizioni di concorrenza che esulano da quelle a cui fa riferimento il detto articolo, in particolare quelle relative alla non contestazione del brevetto ed all'obbligo di approvvigionamento esclusivo riguardo a prodotti non tutelati dal brevetto ;

---

(1) Conformemente alla giurisprudenza costante della Commissione : vedi decisione nei casi Davidson Ruber Co., 9 giugno 1972, GU n. L 143 del 23. 6. 1972 ; Raymond-Nagoya, 9 giugno 1972, GU n. L 143 del 23. 6. 1972 ; AOIP — Beyrard, 2 dicembre 1975, GU n. L 6 del 13. 1. 1976.

(2) GU n. C 313 del 29. 12. 1977, pag. 3 e 4 (che sostituisce la comunicazione della Commissione del 27 maggio 1970, precitata).

22. considerando tuttavia che l'accordo può beneficiare dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento n. 17, in quanto non vi partecipano che imprese di un solo Stato membro e che esso non riguarda né l'importazione né l'esportazione fra Stati membri (1); che l'assenza di notificazione non si oppone nella fattispecie alla concessione di una esenzione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3; che nondimeno l'applicazione di quest'ultima disposizione è esclusa nel presente caso per le ragioni sotto esposte;

23. considerando che l'accordo comporta delle clausole restrittive della concorrenza che non soddisfano alle condizioni cumulative dell'articolo 85, paragrafo 3, precitato; che né la clausola di non-contestazione della validità del brevetto né quella che obbliga Impérial a rifornirsi di prodotti non protetti dal brevetto esclusivamente presso ALMO contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti, né a promuovere il progresso tecnico o economico; che, al contrario, queste clausole costituiscono un ostacolo a tale progresso, la prima impedendo a Impérial, nonché fabbricanti che avessero eventualmente sottoscritto lo stesso impegno, di agire liberamente nella sfera delle rivendicazioni del brevetto, la seconda togliendo a tali imprese la possibilità di approvvigionarsi presso un altro fornitore a prezzi più vantaggiosi; che, inoltre, la clausola d'approvvigionamento esclusivo costituisce una restrizione non indispensabile per un corretto sfruttamento del brevetto Moris, poiché si è accertato che le budella fornite dalla Vaessen possono essere altrettanto bene impiegate con il procedimento e l'apparecchio protetti dal brevetto di cui trattasi;

24. considerando che, per le ragioni suesposte, l'accordo di licenza di brevetto non può beneficiare di esenzione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 85;

IV. Non applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17

25. considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da un minimo di 1 000 ad un massimo di un milione di unità di conto e che quest'ultimo importo può essere aumentato sino al 10 % del fatturato dell'esercizio precedente quando tali imprese commettano, intenzionalmente o per negligenza, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1;

26. considerando che dall'istruzione risulta che la società ALMO è un'impresa di dimensioni minime; che anziché chiedere un canone per lo sfruttamento del brevetto, il sig. Moris e ALMO si sono limitati a chiedere ai clienti di rifornirsi di budella presso ALMO; che la vendita delle budella costituisce la sola remunerazione percepita dal sig. Moris e da ALMO;

27. considerando che, tenuto conto delle circostanze sopra indicate, la Commissione non ritiene opportuno infliggere un'ammenda al sig. Moris ed alla società ALMO;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si constata che le clausole, riportate qui di seguito, dell'accordo di licenza di brevetto concluso il 23 novembre 1973 tra le parti indicate nell'articolo 4 della presente decisione, costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE:

1. clausola di non contestazione della validità del brevetto (articolo 1 dell'accordo);
2. clausola di approvvigionamento esclusivo di prodotti non brevettati (articolo 2 dell'accordo).

Articolo 2

La dichiarazione di inapplicabilità di cui all'articolo 85, paragrafo 3, è rifiutata.

Articolo 3

Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Destinatari della presente decisione sono le imprese seguenti:

— signor Alex Moris, Picardiëlaan, 22, 2230 Schilde;

— la società Alex Moris PVBA, Picardiëlaan 22, 2230 Schilde;

— la società Vleeswarenfabrieken Impérial N.V. Grote Baan, 172, 9920 Lovendegem.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

(1) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 43/69 del 18 marzo 1970, Racc. XVI, 1970, pag. 127.